

**Convenzione**  
**concernente la collaborazione intercomunale di Polizia tra la Città di Lugano e il**  
**Comune di .....**

**Premesse**

I Municipi esercitano, nell'ambito della propria giurisdizione, funzioni di Polizia locale, così come contemplato dall'art. 23, 25 e 26 RALOC.

Per l'esercizio di queste funzioni, essi possono avvalersi dell'ausilio di propri agenti di Polizia comunale, rispettivamente, in caso di necessità, della collaborazione della Polizia cantonale o delle forze di Polizia di altri Comuni.

In materia di circolazione stradale, determinate competenze vengono attribuite ai Municipi secondo quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento cantonale di applicazione della Legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS e RLACS), così come dalle relative deleghe ottenute dal Dipartimento degli Interni.

La collaborazione intercomunale di Polizia è possibile segnatamente con la stipulazione di una o più convenzioni tra i Comuni interessati, al fine di regolare l'attività degli agenti di Polizia di uno o più Comuni sul territorio dell'altro.

**I Comuni di Lugano e .....**, rappresentati dai propri Municipi,

richiamati gli art. 107, 108 cpv. 2, 193 LOC, l'art. 5 e 14 cpv. 2 LACS, l'art. 6 RLACS, l'art. 6, 27 Lpol e l'art. 53 cpv. 1 Rlpol, nonché i disposti della LEP e RLEP;

concordano la seguente convenzione al fine di disciplinare l'attività di Polizia della Città di Lugano sul territorio giurisdizionale del Comune di ..... (in seguito Comune convenzionato), così come le modalità di intervento della stessa:

## Capitolo I

### **Campo di applicazione**

#### Art. 1

#### ***Materie***

Conformemente alla presente convenzione, la Polizia Città di Lugano, nell'ambito dei Servizi di cui all'art. 4, svolge tutte le mansioni di Polizia ad essa delegate sia dalla legislazione federale che cantonale, sul territorio del Comune convenzionato e tendenti in particolare ad assicurare:

- il Servizio di prevenzione generale;
- il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica;
- la repressione di azioni manifestamente illegali;
- il buon svolgimento di importanti manifestazioni;
- il controllo dell'orario di chiusura degli esercizi pubblici;
- il controllo sia del traffico fermo che in movimento (controlli della circolazione);
- il controllo della velocità;
- la constatazione di fatti e circostanze a richiesta del Municipio;
- la segnalazione al Municipio di infrazioni ad ordinanze Municipali;
- gli accertamenti richiesti dal Municipio o da privati;
- l'adozione di misure dettate dallo stato di necessità;

#### Art. 2

#### ***Procedura***

1. Di regola, l'attività operativa, così come le diverse esigenze di servizio, vengono stabilite in comune accordo tra il Municipio del Comune convenzionato e il Comando della Polizia Città di Lugano.

2. Il Comandante della Polizia Città di Lugano o il suo sostituto è autorizzato a prendere tutte le misure d'urgenza che la situazione impone, purché queste non limitino eccessivamente il potere decisionale dell'Organo politico del Comune convenzionato. In tal caso egli dovrà subito informarne il Sindaco o il Capo Dicastero di quest'ultimo Comune.

3. La scelta del tipo di misure operative è di competenza del Comando della Polizia Città di Lugano, tenuto conto di quanto al cpv. 1 del presente articolo.

## Capitolo II

### **Competenze extraterritoriali**

#### Art. 3

##### ***In generale***

La Polizia Città di Lugano ha competenza territoriale sulla giurisdizione del Comune convenzionato nei limiti della presente convenzione.

#### Art. 4

##### ***Prestazioni ordinarie***

Il Municipio di Lugano, tramite il proprio Corpo di Polizia, interviene sul territorio del Comune convenzionato, prestando collaborazione nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, con

➤ **Servizio diurno**

Un agente presente sul territorio in modo permanente per un totale di 4 ore giornaliere, da lunedì a venerdì con compiti ed orari definiti in accordo con il Municipio del Comune convenzionato.

- Dopo un periodo di applicazione di almeno 3 mesi e con l'accordo delle parti, la permanenza sul territorio potrà venir rivista sulla base dell'esperienza acquisita, rispettivamente delle necessità di sicurezza effettivamente riscontrate.

➤ **Servizio notturno**

Da uno a due pattugliamenti nella zona alta del Comune, in particolare nelle zone a rischio del nucleo, mentre in maniera più ridotta nella zona bassa.

➤ **Servizio fine settimana**

Come per il servizio notturno con l'aggiunta di un ulteriore pattugliamento nel corso del pomeriggio e laddove dovessero constatarsi gravi infrazioni, controlli anche della circolazione.

➤ **Servizio d'intervento / Centrale di allarme**

24 ore su 24 tramite chiamata alla Centrale Operativa della Polizia Città di Lugano. Il Comune convenzionato si impegna ad attivare la necessaria deviazione del proprio numero di chiamata.

Art. 5  
***Prestazioni particolari***

1. Sono considerate tali le prestazioni al di fuori di quelle di cui al precedente articolo e in particolare:

- L'eccedenza di cui all'art. 4;
- Prestazioni che esulano dai compiti di polizia così definiti dalla Commissione per l'intensificazione, la collaborazione tra la Polizia Comunale e la Polizia Cantonale e in particolare compiti prettamente di cancelleria;
- Le consulenze per il Servizio segnaletica verticale ed orizzontale;
- La formazione ed istruzione dei pattugliatori;
- Le lezioni di educazione stradale nelle scuole;
- La prevenzione ed il controllo particolareggiato (inchieste) nell'ambito delle infrazioni alla Legge sugli stupefacenti. Restano riservati i servizi prestati in collaborazione con la Polizia Cantonale.

2. La vuotatura mensile dei parchimetri siti nel Comune convenzionato viene garantita da una società privata di vigilanza incaricata che provvederà inoltre alla consegna degli incassi direttamente al Comune convenzionato.

3. Interventi nell'ambito del precedente paragrafo, potranno tuttavia essere oggetto di accordi particolareggiati.

Art. 6  
***Poteri e subordinazione***

1. Nella misura in cui le forze di Polizia Città di Lugano agiscono sul territorio del Comune convenzionato, gli agenti esercitano i poteri di Polizia senza riguardo per i propri confini territoriali.

2. Gli agenti restano subordinati al Comando della Polizia Città di Lugano ed agiscono sotto la sua responsabilità.

Capitolo III

**Disposizioni finanziarie**

Art. 7  
***Fatturazione delle prestazioni***

Le prestazioni di polizia di cui all'art. 4 vengono fatturate semestralmente, per un importo annuale di Fr. 50'000.-- (tali prestazioni non sottostanno al pagamento dell'IVA). Eventuali costi per prestazioni particolari saranno oggetto di accordi separati, tenuto conto della durata, rispettivamente della complessità degli stessi.

## Art. 8

***Incasso delle contravvenzioni ed intimazione atti***

1. I proventi delle contravvenzioni elevate sul territorio del Comune convenzionato da parte della Polizia Città di Lugano, così come l'eventuale recupero delle spese amministrative, spettano al Comune convenzionato. Il riversamento delle stesse avviene annualmente.

2. L'intimazione delle contravvenzioni e/o la trasmissione degli atti all'Ufficio giuridico della circolazione, così come dei rapporti di contravvenzione a leggi e regolamenti Comunali, avviene a cura del Servizio della Polizia Città di Lugano, la quale ne trasmette copia per conoscenza al Comune convenzionato.

## Capitolo IV

**Disposizioni amministrative**

## Art. 9

***Incidenti o infortuni***

Incidenti o infortuni occorsi ad agenti della Polizia Città di Lugano, nell'ambito dei servizi oggetto della presente convenzione, sono a carico della rispettiva compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la specifica copertura assicurativa per il proprio personale.

## Art. 10

***Copertura danni***

1. La Città di Lugano risponde per i danni causati dai propri agenti di Polizia nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, come per i propri funzionari.

2. Per quanto non esplicitamente regolamentato, valgono i disposti della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti del 24 ottobre 1988.

## Art. 11

***Controlli del Servizio***

1. Tutti i servizi prestati nel Comune convenzionato vengono registrati nel rapporto diurno/notturno (jour). Inoltre viene tenuto un controllo e conteggio delle ore per prestazioni particolari di cui all'art. 5, cpv. 1.

2. Il Comando della Polizia Città di Lugano redige annualmente un rapporto sull'attività svolta nel Comune convenzionato. Lo stesso verrà trasmesso al Capo Dicastero Polizia di quest'ultimo.

Capitolo V

**Disposizioni finali**

Art, 12

***Entrata in vigore***

La presente convenzione entra in vigore con la sottoscrizione della stessa da parte dei rispettivi Municipi.

Art. 13

***Durata e disdetta***

- 1. La presente convenzione scade il 30 giugno 2006.
- 2. In seguito, ognuna delle parti potrà rinunciare, mediante disdetta scritta entro il 31 di marzo. Diversamente essa si intenderà automaticamente rinnovata di un altro anno.

Fatta in 5 esemplari, letta e approvata dalle parti che si sottoscrivono.

Per il Municipio di Lugano:

Il Sindaco:

Il Segretario:

**Arch. dipl. ETH G. Giudici**

**Lic. oec. HSG A. Zoppi**

Lugano,

Ris. Mun. no.

Per il Municipio di .....

Il Sindaco:

Il Segretario:

.....

.....

.....,

Ris. Mun. no.

Comune, ..... .. / .. / 2005 RT/rc